

L'incorporazione alla Chiesa delle persone con disabilità. Una prospettiva giuridica

Michele Porcelluzzi*

► SOMMARIO

L'attuale *Codice di Diritto Canonico* dopo aver elaborato l'istituto della "incorporazione alla Chiesa" mediante il Battesimo ne approfondisce le conseguenze giuridiche, precisando obblighi e diritti di tutti i fedeli. L'articolo presenta i modi con cui, secondo il Diritto della Chiesa, le persone con disabilità (PcD) possono vivere la loro "incorporazione alla Chiesa". Si mette così in luce il fatto che il Battesimo è l'unico requisito per essere incorporati alla Chiesa; che le (PcD) hanno il diritto di udire la Parola di Dio e il dovere di annunciare il Vangelo, la possibilità di ricevere i sacramenti e il diritto di far sentire la loro voce.

► PAROLE CHIAVE

Codice di Diritto Canonico; Disabilità; Iniziazione cristiana; Ministeri; Sacramenti.

***Michele Porcelluzzi:** è Responsabile dell'Ufficio avvocatura della Diocesi di Milano.

Il *Codice di Diritto Canonico* attualmente in vigore, promulgato da San Giovanni Paolo II nel 1983 e modificato in alcune parti dai suoi successori, non parla mai di «inclusività» e neppure di «integrazione» di particolari tipi di fedeli. La Tradizione teologica e canonistica ha elaborato invece l'istituto dell'«incorporazione alla Chiesa» mediante il Battesimo, che rende una persona un fedele.

La dottrina giuridica post conciliare ha quindi approfondito le conseguenze giuridiche dell'incorporazione, elaborando obblighi e i diritti di tutti i fedeli, ora catalogati ai canoni 208-223.

Tale rassegna si apre con l'affermazione che «fra tutti i fedeli, in forza della loro rigenerazione in Cristo, sussiste una vera uguaglianza nella dignità e nell'agire, e per tale uguaglianza tutti cooperano all'edificazione del Corpo di Cristo, secondo la condizione e i compiti propri di ciascuno» (canone 208).

Non vengono citate esplicitamente le PcD (né altre particolari categorie di persone), ma non v'è dubbio che tra i fedeli che godono di vera uguaglianza nella dignità e nell'agire vi sono anche loro, così come gli uomini e le donne di ogni etnia, cultura e strato sociale.

Questo articolo ha come scopo quello di presentare i modi con cui, secondo il Diritto della Chiesa, le PcD possono vivere la loro «incorporazione alla Chiesa».

1. Il Battesimo, unico requisito per essere incorporati alla Chiesa

L'unica vera condizione per essere incorporati alla Chiesa è la ricezione del Battesimo: non sono richieste particolari abilità, né altri adempimenti. Con il Battesimo «gli uomini vengono liberati dai peccati, sono rigenerati come figli di Dio e, configurati a Cristo con un carattere indelebile, vengono incorporati alla Chiesa» (canone 849).

Certamente, per essere in piena comunione nella Chiesa cattolica è necessario essere «congiunti a Cristo nella sua compagine visibili, ossia mediante i vincoli della professione di fede, dei sacramenti e del governo ecclesiastico» (canone 204).

Ma un bambino o una persona che non è responsabile dei propri atti come può compiere un vero atto di fede?

La fede della Chiesa è inscritta in ogni celebrazione sacramentale e ancor più quando il catecumeno non è in grado di esprimere la propria volontà: in questi casi la fede della Chiesa esercita un ruolo di supplenza in rapporto all'atto di fede personale. Indipendentemente dalle caratteristiche fisiche o dalla capacità di usare la ragione, ogni battezzato è incorporato alla Chiesa e quindi gode dei diritti propri di ogni fedele. Quando un fedele non è in grado di esprimere la propria volontà, essa è supplita dalla comunità cristiana in cui è inserito, che è capace di sostenere la sua fede.

2. Il diritto di udire la Parola di Dio e il dovere di annunciare il Vangelo

Ciascun fedele ha il diritto di ricevere dai sacri Pastori gli aiuti derivanti dai beni spirituali della Chiesa, in primis dalla Parola di Dio (cf. canone 213). A questo corrisponde l'obbligo dei Pastori di annunciare il Vangelo al popolo loro affidato (cf. canoni 756 e 757).

Tale diritto e tale dovere, interpretati anche alla luce della prassi millenaria della Chiesa, consistono anche nell'utilizzo di un linguaggio comprensibile dal destinatario dell'annuncio.

Gesù davanti al popolo ebraico non si addentrava in complessi discorsi teologici ma usava parabole facilmente comprensibili; san Francesco d'Assisi cantava e ballava per annunciare il Vangelo agli ultimi; le arti visive e sonore sono state impiegate fin dai primi secoli per diffondere la Buona Novella ed elevare l'animo.

Così, i fedeli con disabilità hanno il diritto di ricevere la dottrina cristiana con un linguaggio a loro comprensibile. Le comunità cristiane hanno dunque il dovere di impegnarsi a trovare modalità idonee a trasmettere la fede a ciascuno secondo le proprie esigenze.

I fedeli con disabilità, tuttavia, non sono esclusi dal dovere di annunciare il Vangelo secondo la loro vocazione e la loro capacità. Come tutti i fedeli laici, «sono tenuti all'obbligo generale e hanno il diritto di impegnarsi [...] perché l'annuncio divino della salvezza venga conosciuto e accolto da ogni uomo e in ogni luogo» (canone 225). Questo implica anche la possibilità di svolgere il compito di catechisti o educatori in ambito parrocchiale o diocesano, tenuto sempre conto delle loro capacità.

Parimenti, i chierici con disabilità, compatibilmente con le loro capacità, non sono esentati dal loro Ministero.

Per «Pastorale delle persone con disabilità» si deve dunque intendere non solo l'azione della Chiesa che ha queste persone come destinatarie dell'annuncio evangelico ma anche uno stimolo per sollecitare il loro apostolato, secondo la vocazione e la capacità di ciascuno.

3. La possibilità di ricevere sacramenti

L'incorporazione alla Chiesa cattolica comporta anche il diritto di ricevere i beni spirituali derivanti dai sacramenti (cf. canone 213), a cui corrisponde il dovere dei Ministri a non negarli «a coloro che li chiedano opportunamente, siano disposti nel debito modo e non abbiano dal diritto la proibizione di riceverli» (cf. canone 843).

I fedeli con disabilità possono ricevere i sacramenti? Con quali limiti? Analizzeremo i canoni relativi del Codice di Diritto Canonico attualmente in vigore, per comprendere se i requisiti richiesti per ricevere i Sacramenti escludano i fedeli disabili fisici o psichici.

3.1. I Sacramenti dell'Iniziazione Cristiana

Per sacramenti dell'Iniziazione Cristiana si intendono il Battesimo, la Cresima e l'Eucarestia. Per effetto di essi, i fedeli «sono in grado di gustare sempre

più e sempre meglio i tesori della vita divina e progredire fino al raggiungimento della perfezione della carità».¹

La nozione di Iniziazione Cristiana fu introdotta dai Padri della Chiesa per sottolineare la profonda unità tra questi tre Sacramenti. Tale categoria, tuttavia, scomparve dal VI secolo fino al 1889, quando fu nuovamente impiegata con il senso originario dallo storico Louis Duchesne. Si diffuse quindi largamente nel linguaggio teologico del XIX secolo e fu recepita dal Concilio Vaticano II.²

3.1.1. Il Battesimo

La Tradizione cattolica ritiene il Battesimo necessario alla salvezza, per questo fin dal V secolo lo amministra anche ai bambini e, in pericolo di morte, a chiunque ne faccia richiesta. Per battezzare lecitamente un bambino è necessario che almeno un genitore o chi ne fa le veci vi consenta e che ci sia «la fondata speranza che sarà educato nella religione cattolica» (canone 868). A tal fine, non è quindi necessario che almeno un genitore sia cattolico ma che vi sia la speranza fondata che il bambino riceva un'educazione cattolica, se non dai genitori almeno dal padrino o dalla madrina o da qualche parente o conoscente.

Viene assimilato al bambino chiunque non è «responsabile dei propri atti» (canone 852), cioè chi è incapace di intendere e di volere. I feti abortiti, se vivono, possono essere battezzati «nei limiti del possibile» (canone 871).

Un adulto può essere battezzato se ha manifestato la volontà di ricevere il Battesimo; è sufficientemente istruito nelle verità della fede e sui doveri cristiani ed è provato nella vita cristiana per mezzo del catecumenato (canone 865 §1).

In pericolo di morte la Chiesa usa ogni mezzo per garantire la salvezza. Per questo, un bambino può essere battezzato anche contro la volontà dei genitori (canone 868 §2). Un adulto può essere battezzato se ha «una qualche conoscenza delle verità principali della fede, in qualunque modo abbia manifestato l'intenzione di ricevere il Battesimo e prometta che osserverà i comandamenti della religione cristiana» (canone 865 §2).

Nessun canone fa riferimento esplicito ai fedeli disabili. Tuttavia, il canone 852 equipara al bambino «colui che non è responsabile dei suoi atti», situazione in cui può trovarsi una persona disabile psichica.

3.1.2. La Cresima

Può ricevere la Confermazione il battezzato che non è ancora stato cresimato. A chi riceve il Battesimo da adulto, viene amministrata nella medesima celebrazione sia la Cresima che l'Eucarestia.

Il canone 891 stabilisce che la Confermazione venga conferita ai fedeli «all'incirca all'età di discrezione». Stabilisce tuttavia alcune deroghe: qualora la Conferenza Episcopale non abbia determinato un'altra età, in pericolo di morte o quando «a giudizio del ministro, una grave causa non suggerisca diversamente».

¹ PAOLO VI, Cost. ap. *Divinae consortium naturae*, in «Acta Apostolicae Sedis» 63 (1971) 657.

² Si veda, ad esempio, CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, cost. *Sacrosanctum Concilium*, nn. 64 e 71; IDEM, decr. *Ad gentes*, nn. 13-14.

I confermandi, se hanno l'uso di ragione e non corrono pericolo di morte, devono essere adeguatamente preparati, disposti nel debito modo e in grado di rinnovare le promesse battesimali (canone 889 §2).

Il *Codice di Diritto Canonico* pone in capo ai genitori e ai Pastori d'anime il dovere di istruire bene i fedeli perché possano ricevere la Confermazione e fare in modo che essi siano cresimati a tempo opportuno (canone 890).

Nessun canone fa riferimento esplicito ai fedeli disabili.

3.1.3. *L'Eucarestia*

Il Codice stabilisce in modo chiaro e solenne il diritto di ogni fedele di ricevere l'Eucarestia: «Ogni battezzato, il quale non ne abbia la proibizione dal diritto, può e deve essere ammesso alla sacra comunione» (canone 912).

Il requisito esterno del non essere soggetto a proibizioni stabiliti dal diritto non è l'unico stabilito dal Codice. Il canone 916, infatti, richiede a chi è consapevole di essere in peccato grave di astenersi sia dalla celebrazione della Messa sia dal ricevere la Comunione, «a meno che non vi sia una ragione grave e manchi l'opportunità di confessarsi; nel qual caso si ricordi che è tenuto a porre un atto di contrizione perfetta che include il proposito di confessarsi quanto prima».

Affinché possano ricevere l'Eucarestia, è necessario che i fanciulli «possegano una sufficiente conoscenza e una accurata preparazione, così da percepire, secondo la loro capacità, il mistero di Cristo ed essere in grado di assumere con fede e devozione il Corpo del Signore» (canone 913 §1).

A questo requisito corrisponde il dovere dei genitori e dei parroci di provvedere «affinché i fanciulli che hanno raggiunto l'uso di ragione siano debitamente preparati e quanto prima, premessa la confessione sacramentale, alimentati di questo divino cibo» (canone 914).

Requisito essenziale perché i fanciulli possano ricevere l'Eucarestia in pericolo di morte è la capacità di distinguere il Corpo di Cristo dal cibo comune e di ricevere con riverenza la Comunione (canone 913). Al di fuori del pericolo di morte è necessario aver raggiunto l'uso di ragione ed essere sufficientemente disposti (canone 914).

I canoni in esame non stabiliscono a quale età si raggiunga l'uso di ragione, si deve quindi tener conto la norma generale stabilita dal canone 97 §2 che la presume a sette anni, a meno che circostanze concrete non suggeriscano altro.

Nessun canone fa riferimento esplicito ai fedeli disabili. Tuttavia una lettura formalistica delle disposizioni potrebbe portare a dedurre che i fedeli disabili psichici non in grado neanche di distinguere il Corpo di Cristo dal cibo comune siano esclusi dalla Comunione.

3.1.4. *I Sacramenti dell'Iniziazione Cristiana per i fedeli disabili*

Alla luce di quanto esposto è pacifico che il Diritto della Chiesa permetta a qualsiasi persona, indipendentemente dalle proprie capacità psichiche o fisiche, di ricevere il Battesimo e, a seguito di esso, la Cresima.

La normativa non appare chiara invece per quanto concerne la Comunione. Per i fanciulli è richiesta la capacità di distinguere il Corpo di Cristo dal cibo comune e di ricevere con riverenza la Comunione in pericolo di morte

mentre al di fuori di esso è richiesta una capacità più elevata, ovvero il raggiungimento dell'uso di ragione.

Ai sensi del canone 99 tale normativa riguardante i bambini dovrebbe applicarsi anche a coloro che non hanno abitualmente l'uso di ragione, quindi anche ai fedeli disabili psichici che si trovano in queste condizioni.

Le norme dei canoni riguardanti i fanciulli, tuttavia, sono scritte nella presunzione che un bambino con il tempo possa crescere e raggiungere l'uso di ragione. Si può applicare la stessa normativa a coloro che probabilmente non avranno mai tale capacità escludendoli così per tutta la vita dalla Comunione Eucaristica?

Il canone 842 §2 stabilisce che i sacramenti dell'Iniziazione Cristiana sono tra loro «intimamente congiunti». Si può accettare che alcuni fedeli interrompano per sempre il cammino sacramentale di ingresso nella comunità?

La Tradizione cristiana ritiene l'Eucarestia il dono più alto e sublime fatto dal Signore all'umanità ed esalta la Sua importanza per la salvezza. Ricevere la Comunione è un diritto di ogni battezzato. L'esclusione di alcuni fedeli dall'Augusto Sacramento per tutta la vita non a causa di un atto conseguente a una libera scelta ma per una condizione di fatto in cui si trovano senza alcuna colpa appare contraria alla Legge Suprema del Diritto canonico, che è la salvezza delle anime.

Benedetto XVI nell'esortazione apostolica post-sinodale *Sacramentum Caritatis* ha invitato ad assicurare la comunione eucaristica ai disabili mentali in quanto «essi ricevono l'Eucaristia nella fede anche della famiglia o della comunità che li accompagna».³

In questo passaggio, il papa aveva ripreso la *Propositio 44*, la quale aggiungeva: «L'impossibilità di conoscere quale è la sensibilità effettiva propria di certa tipologia di infermi non è una ragione sufficiente per non dare loro tutti i sostegni sacramentali di cui la Chiesa dispone».

Nella stessa linea si è espresso recentemente anche Papa Francesco:

Per quel che concerne la vita della Chiesa, «la peggiore discriminazione [...] è la mancanza di attenzione spirituale» (Esort. ap. *Evangelii gaudium*, n. 200), che a volte si è manifestata nel diniego di accedere ai Sacramenti, sperimentato purtroppo da alcuni di voi. Il Magistero è molto chiaro in merito e, di recente, il Direttorio per la Catechesi ha affermato in maniera esplicita che «nessuno può rifiutare i Sacramenti alle persone con disabilità» (n. 272).⁴

A conclusioni simili era giunto nel 2004 l'Ufficio Catechistico Nazionale della Conferenza Episcopale Italiana nel documento «L'Iniziazione cristiana alle persone disabili»:

La celebrazione dell'Eucaristia è il centro della vita cristiana, il dono più grande che Gesù ha fatto ai suoi discepoli. Anche il disabile può accedere, dopo adeguata preparazione, a questo sacramento, evitando alcuni estremi:

- rifiutare l'Eucaristia con l'idea che “tanto, non capisce abbastanza”;

³ BENEDETTO XVI, esortazione apostolica *Sacramentum Caritatis*, 22 febbraio 2007, in «Acta Apostolicae Sedis» 99 (2007) 106-180, §58.

⁴ FRANCESCO, *Messaggio in occasione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità*, 20 novembre 2021.

- rifiutare l'Eucaristia ritenendola "non necessaria" con l'idea pietista che "tanto, si salva lo stesso";
- accettare di dare l'Eucaristia senza alcuna preparazione, negando così la capacità di conoscere e amare Dio.⁵

La scelta di amministrare la Comunione a tutti i disabili psichici indipendentemente dalle loro effettive capacità non può ritenersi esclusivamente di natura teologica o pastorale e non giuridica, quindi contraria al diritto vigente. Si tratta, infatti, di una materia non regolata attualmente da norme canoniche e di una soluzione che vuole garantire la salvezza delle anime, Legge Suprema del Diritto della Chiesa.

3.2. I Sacramenti di guarigione

Grazie ai sacramenti della Penitenza e dell'Unzione degli Infermi la Chiesa continua la Sua opera di guarigione e di salvezza.

3.2.1. Il Sacramento della Penitenza

Il penitente «deve essere disposto in modo tale che, ripudiando i peccati che ha commesso e avendo il proposito di emendarsi, si converta a Dio» (canone 987).

L'obbligo di confessarsi almeno una volta all'anno è stabilito a partire dall'età della discrezione (canone 989). Anche questa volta il *Codice* non specifica precisamente a quale momento della vita si riferisca, come per la Prima Comunione, anche in questo caso si deve quindi tener conto della norma generale stabilita dal canone 97 §2 che la presume a sette anni, a meno che circostanze concrete non suggeriscano altro.

Il *Codice* prevede espressamente la possibilità di confessarsi tramite un interprete «evitati comunque gli abusi e gli scandali» (can. 990). L'interprete è tenuto al segreto (can. 983§2) e in caso di violazione è punito con giusta pena, non esclusa la scomunica (can. 1386 §2).

3.2.2. L'Unzione dei Malati

Il sacramento dell'Unzione dei malati può essere conferito al fedele che, «raggiunto l'uso di ragione, per malattia o vecchiaia comincia a trovarsi in pericolo». Il sacramento può essere ripetuto se durante il decorso della stessa malattia l'infermo si aggrava oppure se, una volta guarito, torna a trovarsi affetto da un grave morbo (can. 1004).

Il *Codice* stabilisce che esso possa essere amministrato anche nel caso in cui sussistano dubbi circa uno dei requisiti per accedere al Sacramento (raggiungimento dell'uso di ragione, esistenza in vita o sofferenza di una pericolosa malattia, canone 1005).

Il sacramento può essere conferito a chi, mentre era nel possesso delle proprie facoltà mentali, lo abbia chiesto implicitamente (canone 1006).

⁵ UFFICIO CATECHISTICO NAZIONALE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *L'Iniziazione Cristiana alle persone disabili. Orientamenti e Proposte*, EDB, Bologna 2004, 30.

Si noti che per la validità del sacramento, in caso di necessità, non è indispensabile compiere tutte le unzioni previste dai libri liturgici ma ne sarebbe sufficiente una sola, sulla fronte o in un'altra parte del corpo pronunciando integralmente la formula (canone 1000 §1). Una grave ragione può suggerire che per ungere sia utilizzato uno strumento (canone 1000 §2).

3.2.3. I Sacramenti di guarigione per i fedeli disabili

La modalità celebrativa di entrambi i Sacramenti ha la peculiarità di "adattarsi" – entro certi limiti – alle esigenze del fedele che li riceve.

Nel caso della Confessione, è prevista la possibilità che sia celebrata alla presenza di un interprete. Egli è necessario in tutti i casi in cui il confessore non è in grado di comprendere quanto espresso dal fedele; è ragionevole pensare che ciò può accadere non solo a causa della lingua ma anche per disabilità fisiche o psichiche.

Quanto all'altro sacramento di guarigione, in caso di necessità possono compiersi anche un numero inferiore di unzioni rispetto a quello prescritto dai libri liturgici. Questa norma permette di ricevere validamente il sacramento a quei fedeli a cui, per la loro condizione fisica (ad esempio, perché ustionati o privi di una o entrambe le mani) non potrebbero ricevere tutte le unzioni previste.

Gli adattamenti celebrativi descritti permettono ai fedeli con disabilità fisica di accedere a entrambi i sacramenti di guarigione.

I fedeli con una disabilità psichica tale da impedire una anche minima confessione dei propri peccati non potranno accedere alla Confessione. D'altra parte, è possibile presumere che questi fedeli saranno anche incapaci di commettere peccati gravi, mancando anche della capacità di commettere atti con «piena avvertenza e deliberato consenso».

Il Sacramento dell'Unzione può essere amministrato a un fedele «che abbia raggiunto l'età della ragione». Certamente, l'intento del Legislatore non è quello di escludere i fedeli disabili psichici ma quella di indicare l'età minima entro cui accedere al Sacramento. In ogni caso, il *Codice* prevede che l'Unzione degli infermi debba essere amministrata anche in presenza di un minimo dubbio circa il raggiungimento dell'uso di ragione.

3.3. I Sacramenti del servizio della Comunione

Il Matrimonio e l'Ordine Sacro sono i due Sacramenti al servizio della Comunione, ordinati alla salvezza altrui.⁶

3.3.1. Il Matrimonio

Per la nostra analisi sono rilevanti i canoni relativi agli impedimenti dirimenti e quelli riguardanti il consenso matrimoniale.

Gli impedimenti dirimenti sono condizioni che rendono una persona inabile a contrarre validamente il matrimonio (canone 1073).

Tra esse vi è l'impotenza copulativa, da intendersi non come la mera sterilità ma come l'incapacità di realizzare l'atto coniugale. Perché costituisca un

⁶ CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA, 11 ottobre 1992, LEV, Citta del Vaticano 1992, n. 1534.

impedimento al matrimonio, è necessario che l'impotenza sia antecedente alle nozze, perpetua (cioè non curabili con metodi ordinari, leciti e non rischiosi per la vita) e certa (canone 1084).

Circa l'espressione del valido consenso matrimoniale, il *Codice* stabilisce che sono incapaci di contrarre il matrimonio coloro che mancano di sufficiente uso di ragione, coloro che difettano gravemente di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali e coloro che, per cause di natura psichiatrica, non possono assumere gli obblighi essenziali del matrimonio (canone 1095).

3.3.2. *L'Ordine sacro*

Le qualità richieste al candidato agli ordini sacri sono elencate al canone 1029: fede integra; retta intenzione; la scienza debita; buona stima; integri costumi; provate virtù e «tutte quelle altre qualità fisiche e psichiche congruenti con l'ordine che deve essere ricevuto».⁷

Le qualità fisiche richieste all'ordinando sono quelle sufficienti a svolgere in modo efficace il Ministero. Le doti psichiche richieste sono quelle relative a un quadro di normalità generale della personalità, di equilibrio mentale e sufficiente maturità, doti che dunque permettano l'assunzione delle responsabilità proprie del grado dell'Ordine che sarà conferito.

Il canone 1041 stabilisce che è irregolare a ricevere gli ordini «chi è affetto da qualche forma di pazzia o da altra infermità psichica, per la quale, consultati i periti, viene giudicato inabile a svolgere in modo appropriato il ministero» (canone 1041 §1).⁸

Le irregolarità sono impedimenti perpetui a ricevere il sacramento dell'Ordine o a esercitare il Ministero di chierici. Tali impedimenti vengono meno solo con il venir meno della loro causa: nel caso di specie solo qualora il candidato non soffra più di un'infermità fisica che non gli permette di svolgere in modo appropriato il Ministero.

I presupposti di fatto che configurano questa irregolarità sono differenti dalle qualità psichiche richieste dal canone 1029 per l'ammissione agli ordini sacri. Queste ultime sono oggetto di una libera valutazione da parte dell'Ordinario. Qualora però dalle indagini emergesse una perturbazione psichica, la discrezionalità verrebbe meno, in quanto non si potrebbe procedere lecitamente all'ordinazione del candidato.

Il canone 1041 prevede che siano consultati dei "periti" – tendenzialmente psicologi o psichiatri – e che il giudizio finale sia affidato all'Ordinario. Il consulto sarà effettuato se consigliato da circostanze di fatto che lo suggeriscano.

Il canone 1051 stabilisce che sia il Rettore del seminario o il responsabile della casa di formazione ad attestare le caratteristiche del candidato previste dal canone 1029 perché il Vescovo possa fare lo scrutinio circa le qualità richieste

⁷ Questo canone, peraltro, riprende alla lettera OT, n. 6.

⁸ Circa le irregolarità e gli impedimenti si veda F. FRANCHETTO, *Alcune considerazioni sulla disciplina circa le irregolarità e gli impedimenti relativi all'ordine sacro*, in «Quaderni di diritto ecclesiale» 28 (2015) 393-422; P. PAVANELLO, *Irregolarità e impedimenti a ricevere l'Ordine sacro*, in «Quaderni di diritto ecclesiale» 12 (1999) 279-296.

all'ordinando. Circa l'idoneità fisica e psichica il Codice richiede che sia fatta una «diligente indagine».

Sia l'indagine dell'Ordinario circa la presenza dell'impedimento descritto sia quella del Rettore prevista dal canone 1051 dovranno essere rispettose del diritto alla buona fama e alla difesa dell'intimità stabilito dal canone 220. Ne consegue che ai candidati non può essere imposto indiscriminatamente l'obbligo di sottoporsi ad analisi psicologiche e a consegnarne i risultati a coloro che ne curano la formazione.

3.3.3. I sacramenti del servizio della Comunione per i fedeli disabili

I sacramenti del servizio della Comunione conferiscono una missione particolare della Chiesa, una missione ordinata alla salvezza altrui. È essenziale pertanto che chi li riceve sia in grado di adempiere ai compiti che intende assumersi.

Forme di disabilità fisica potrebbero comportare l'impotenza antecedente, perpetua e certa, impedimento dirimente che non permette la celebrazione delle nozze. Forme di disabilità psichica potrebbero comportare l'incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio, impedendo la sua celebrazione o comportandone la nullità.

Quanto al sacramento dell'Ordine, patologie o forme di disabilità psichica certamente potrebbero impedire l'ordinazione di un candidato qualora siano tali da compromettere l'abilità a svolgere debitamente l'intero Ministero. Qualora l'infermità psichica dovesse insorgere solo successivamente all'Ordinazione, il chierico non potrà esercitare il Ministero fino a quando l'Ordinario, consultato un perito, non avrà consentito l'esercizio dell'Ordine (canone 1044 §2).

Più complesso risulta individuare esattamente quali patologie o disabilità potrebbero fare in modo che le qualità fisiche di un candidato non siano congruenti con l'ordine che egli aspira a ricevere.

Sono stati ordinati sacerdoti con problemi di deambulazione, sordi, ciechi. È impossibile pertanto stabilire in astratto quali tipo di disabilità fisiche impediscano l'Ordinazione: sarà necessario ponderare le qualità richieste per lo specifico Ministero a cui il candidato si sta preparando.

Di fatto, Matrimonio e Ordine sono gli unici due Sacramenti a cui un fedele potrebbe non essere ammesso a causa di una disabilità o di una patologia. Possiamo parlare di discriminazione, cioè di esclusione arbitraria di alcune categorie di fedeli da questi Sacramenti? Da quanto descritto appare chiaro che tale decisione non dipende da una volontà persecutoria della Chiesa ma dalla caratteristica stessa dei sacramenti del servizio: essi conferiscono a chi li riceve una missione particolare ordinata per la salvezza altrui, per questo motivo egli o ella (nel caso del matrimonio) deve essere in grado di donarsi integralmente all'altro o all'altra e di svolgere efficacemente il proprio Ministero.

4. Il diritto di far sentire la loro voce

Come tutti i fedeli, le PcD sono chiamate a contribuire alla vita delle comunità cristiane a cui appartengono. Sono liberi di manifestare ai Pastori le proprie necessità - anche quelle specifiche rispetto alla loro situazione - (canone 212 §2) e hanno anche loro il diritto - anzi talvolta anche il dovere - di manifestare ai

Pastori il loro pensiero su ciò che riguarda il bene della Chiesa nonché di renderlo noto agli altri fedeli (canone 212 §3).

Certamente essi potranno partecipare ai consigli diocesani e parrocchiali. Il canone 512 §2 prevede che «i fedeli designati al Consiglio pastorale diocesano siano scelti in modo che attraverso di loro sia veramente rappresentata tutta la porzione del Popolo di Dio che costituisce la Diocesi». È quindi certamente opportuno che sia garantita una rappresentanza ai fedeli con disabilità.

Papa Francesco ha recentemente invitato ogni fedele disabili a portare il proprio contributo al percorso sinodale.⁹

Gli stessi principi sono applicabili in quelle comunità parrocchiali in cui esistano gruppi di fedeli con disabilità: la partecipazione di una loro rappresentanza nel consiglio pastorale è certamente da ritenersi opportuna per l'originale punto di vista che potrebbe giovare alle attività di apostolato della Parrocchia.

Conclusioni

Il Diritto Canonico garantisce «l'uguaglianza nella dignità e nell'agire» di tutti i fedeli in forza del Battesimo. I fedeli con disabilità sono pienamente incorporati alla Chiesa e pertanto non sono oggetto di particolari limitazioni o discriminazioni per il fatto stesso di avere una disabilità.

Tutti i fedeli hanno il diritto di percepire e comprendere la Parola di Dio e alla Chiesa spetta il dovere di annunciare il Vangelo con linguaggi e modalità tali che possano essere comprese da tutti, facendo particolare attenzione alle specificità di ciascuno.

Tutti i fedeli hanno il dovere di condurre una vita santa secondo le proprie condizioni e di promuovere la crescita della Chiesa secondo la propria vocazione e le proprie capacità. Così anche la disabilità più che come un limite può essere percepita come una possibilità di evangelizzazione.

I fedeli con disabilità possono accedere a tutti i Sacramenti. Nei casi tassativamente previsti dal codice, alcune forme di disabilità possono costituire un impedimento o una irregolarità a ricevere uno dei Sacramenti del servizio oppure rendere incapaci di poter contrarre il patto matrimoniale o di svolgere efficacemente il Ministero ordinato. Questo non dipende da una volontà discriminatoria ma dal fatto che Ordine e Matrimonio conferiscono a chi li riceve una missione particolare ordinata per la salvezza altrui che chi riceve deve essere in grado di compiere.

Tutti i fedeli hanno il diritto di manifestare ai Pastori le proprie necessità e il loro pensiero. Certamente è opportuno che i fedeli con disabilità siano rappresentati nei Consigli pastorali diocesani.

Il Diritto della Chiesa non discrimina. Come ha detto recentemente papa Francesco rivolgendosi ai fedeli con disabilità: «Il Battesimo rende ognuno di noi membro a pieno di titolo della comunità ecclesiale e dona a ciascuno, senza

⁹ FRANCESCO, *Messaggio in occasione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità*, 20 novembre 2021.

esclusioni né discriminazioni, la possibilità di esclamare: “Io sono Chiesa!”. La Chiesa, infatti, è la vostra casa!».¹⁰

**Incorporation of persons with disabilities into the Church.
A juridical perspective**

► **ABSTRACT**

The current Code of Canon Law, after having developed the institution of "incorporation into the Church" through Baptism, deepens its juridical consequences, specifying the obligations and rights of all the faithful. The article presents the ways in which, according to the law of the Church, people with disabilities can live their "incorporation into the Church". It highlights the fact that Baptism is the only requirement for being incorporated into the Church; that people with disabilities have the right to hear the Word of God and the duty to proclaim the Gospel, the ability to receive the sacraments and the right to have their voice heard.

► **KEYWORDS**

Christian Initiation; Code of Canon Law; Disability; Ministries; Sacraments.

✉ donmichele.porcelluzzi@gmail.com

¹⁰ FRANCESCO, *Messaggio in occasione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità*, 20 novembre 2021.